

DIVIDENDI E CAPITAL GAIN Com'è la tassazione

Gentile Associato,
con la presente desideriamo informarLa che con la **legge di Bilancio 2018** è stata riformata la **tassazione dei dividendi e dei capital gain** a favore di una **disciplina unitaria con tassazione del 26% di tutte le rendite finanziarie** a prescindere dal carattere qualificato o non qualificato della **partecipazione**. Si rileva, in ogni caso, che la nuova disciplina trova applicazione con riferimento ai **dividendi percepiti e alle plusvalenze realizzate a partire dal 01.01.2018** da persone fisiche non imprenditori.

Prima delle modifiche in commento, la tassazione dei dividendi era bipartita come segue:

- i. in caso di partecipazioni qualificate i dividendi venivano tassati nel limite di una quota del **reddito** (dal 40% applicabile fino al 31.12.2007 per arrivare al 58,14% fino al 31.12.202017);
- ii. in caso di partecipazioni non qualificate, si applicava una ritenuta a titolo d'imposta pari al **26%**.

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n.205 del 27.12.2017, **la tassazione dei dividendi viene prevista nella misura del 26% a titolo d'imposta a prescindere dalla natura della partecipazione**. In materia di plusvalenze si assiste alla medesima modifica di assetto con **semplificazione della tassazione con previsione di aliquota unica a titolo d'imposta pari al 26%**.

Nel dettaglio, alle plusvalenze realizzate da persone fisiche (non imprenditori) prima dell'applicazione delle nuove disposizioni:


- i. si applicava la tassazione nel limite di una percentuale della plusvalenza (nella misura più recente, il **58,14%**) nel caso di **partecipazione qualificata**;
- ii. si applicava, alle **partecipazioni non qualificate**, l'imposta sostitutiva del **26%**.

Si segnala che, per effetto della modifica apportata, sarà più semplice procedere alla **compensazione delle minusvalenze** con le plusvalenze in quanto per effetto del nuovo regime - **non sussistendo più alcuna differenza tra partecipazioni qualificate e non** - il contribuente potrà compensare plusvalenze di partecipazioni qualificate anche con minusvalenze su partecipazioni non qualificate e viceversa.


Premessa

Con la legge di Bilancio 2018 viene **modificata radicalmente** la disciplina della tassazione di dividendi e plusvalenze di soggetti **persone fisiche non imprenditori** a favore di un sistema **semplificato** con applicazione, a tutte le fattispecie, di un'**aliquota sostitutiva a titolo di imposta**.

La nuova disciplina, **applicabile ai dividendi percepiti a partire dal 01.01.2018 ed alle plusvalenze realizzate a partire dal 01.01.2019**, si sostituisce alla precedente, che prevedeva una **bipartizione** tra partecipazioni **qualificate** (con tassazione proporzionale) e **non qualificate** (aliquota fissa).



Nel dettaglio, **a decorrere dai dividendi percepiti e dalle plusvalenze realizzate a decorrere dal 01.01.2018**, viene prevista l'applicazione di un'**imposta sostitutiva del 26%** a tutti i dividendi / plusvalenze realizzate da soggetti persone fisiche non imprenditori a prescindere dalla natura della partecipazione (qualificata o non).



Le partecipazioni qualificate e non qualificate

Secondo quanto previsto dalla previgente disciplina della tassazione di dividendi e plusvalenze, come anticipato in premessa, **la tassazione applicabile differisce a seconda della tipologia di partecipazione**. Con riferimento al distinguo tra partecipazioni qualificate e non, ricordiamo che l'articolo 67 TUIR stabilisce che:

- sono **qualificate** le partecipazioni che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una

partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25% a seconda che si tratti di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

→ **non sono qualificate** le partecipazioni che non eccedono tali limiti.

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE / NON QUALIFICATE		
Tipologie di partecipazione	Partecipazione qualificata	Partecipazione non qualificata
Partecipazioni negoziate in mercati regolamentati	Diritto di voto superiore al 2% o partecipazione al capitale / patrimonio superiore al 5%	Al di sotto delle predette soglie
Altre partecipazioni	Diritto di voto superiore al 20% o partecipazione al capitale / patrimonio superiore al 25%	Al di sotto delle predette soglie

Modifiche in materia di dividendi

Come anticipato in premessa, la nuova disciplina permette di equiparare il regime di tassazione degli utili qualificati a quello degli utili non qualificati con aliquota al 26% a decorrere dai dividendi percepiti dal 01.01.2018.

Osserva

Non viene modificato in alcun modo la disciplina relativa:

- agli **utili in natura**;
- alla **distribuzione di riserve di capitale** (per un importo che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione);
- la **riduzione per esuberanza del capitale** precedentemente aumentato a titolo gratuito con imputazione di riserve di utili;
- le **ipotesi di recesso, liquidazione, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ed esclusione**.

Si segnala che la ritenuta del 26% a titolo di imposta trova applicazione anche con riferimento ai dividendi da partecipazioni qualificate in ingresso relativi a società residenti in paesi a regime fiscale non privilegiato. Con riferimento a dividendi derivanti da società residenti in stati a regime fiscale agevolato, il reddito concorre per intero alla formazione del reddito.

Si segnalano, inoltre, le seguenti ipotesi:

ALTRE IPOTESI	
Utili percepiti da imprenditori individuali e da società di persone	Concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 58,14% (nessuna modifica).
Utili percepiti da soggetti IRES	I dividendi concorrono alla formazione della base imponibile nel limite del 5% (nessuna modifica).
Enti non commerciali	100% del dividendo.
Associazione in partecipazione	Se il soggetto non risulta imprenditore, si applica a tutti i contratti di associazione l'imposta sostitutiva del 26%.

Con specifico riferimento alla decorrenza delle nuove disposizioni, **le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi di capitale percepiti dal 01.01.2018** (a prescindere dalla data di delibera).

Viene però previsto un **regime transitorio** per cui, in caso di **distribuzione di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dal 01.01.2018 al 31.12.2022**, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al **DM 26.05.2017**. Nel dettaglio:

- se l'utile è stato prodotto dal 01.01.2018, si applica la nuova disciplina;
- gli **utili portati a nuovo da esercizi precedenti, per 5 anni (2018-2022)**, possono concorrere alla formazione del reddito ai sensi della **previgente disciplina**.

In sostanza, l'applicabilità del decreto del 26 maggio comporta che gli **utili prodotti fino al 2017 - se distribuiti tra il 2018 ed il 2022 - non sconteranno la nuova tassazione del 26%** e saranno assoggettati al **regime previgente** di inclusione parziale nell'imponibile Irpef, **sempre più favorevole di quello introdotto dalla legge di bilancio, anche in caso di applicazione dell'aliquota marginale Irpef massima**.

Modifiche in materia di tassazione delle plusvalenze

La legge di Bilancio ha eliminato, anche per le plusvalenze, la **progressività IRPEF sui capital gain derivanti da partecipazioni qualificate con introduzione dell'imposizione sostitutiva del 26%**. A differenza di quanto previsto per i dividendi, **la nuova disciplina della tassazione del capital gain trova applicazione a partire dal 01.01.2019**.

Prima della modifica in commento, le plusvalenze realizzate da persone fisiche non imprenditori erano **tassate, in caso di partecipazioni qualificate, secondo la progressività IRPEF** (su una percentuale del 58,14% a decorrere dal 01.01.2018), mentre **nel caso di partecipazioni non qualificate con tassazione piatta del 26%**.

Si segnala che, come nel caso dei dividendi, anche le plusvalenze su **partecipazioni detenute in un soggetto a regime fiscale privilegiato sono imponibili nella misura del 100% senza soglia di esenzione e indipendentemente dalla relativa entità**, qualificata o non (salvo nel caso in cui venga fornita prova circa la delocalizzazione di redditi nel paradiso fiscale o l'effettivo svolgimento di attività all'estero il regime fiscale potrebbe essere modificato).

In materia di **compensazioni di plusvalenze con minusvalenze**, la riunione della tassazione in capo alle partecipazioni qualificate e non qualificate ha consentito la possibilità di compensazione plusvalenze qualificate con minusvalenze non qualificate e viceversa (nelle ipotesi in cui si applica la nuova disciplina).

Secondo le **previgenti disposizioni**, infatti, le compensazioni potevano avvenire tra le seguenti ipotesi:

COMPENSAZIONI PLUSVALENZE (DISCIPLINA PREVIGENTE)		
	Ipotesi	Compensazione
I	Partecipazioni non qualificate	Compensabili solo con minusvalenze non qualificate (I)
II	Partecipazioni qualificate	Compensabili solo con minusvalenze qualificate (II)
III	Partecipazioni in regime fiscale privilegiato	Compensabili solo con minusvalenze in regime fiscale privilegiato (III)

Per effetto delle **modifiche apportate** a seguito della riformulazione dell'articolo 68 TUIR, **non sono più individuabili tre masse separate ma solamente una prima per partecipazioni qualificate e non, ed una seconda relativa ai soggetti in regime fiscale privilegiato**. Le possibilità di compensazione, ora, sono le seguenti:

COMPENSAZIONI PLUSVALENZE (NUOVA DISCIPLINA)		
	Ipotesi	Compensazione
I	Partecipazioni qualificate e non	Compensabili con minusvalenze qualificate e non (I)
II	Partecipazioni in regime fiscale privilegiato	Compensabili solo con minusvalenze in regime fiscale privilegiato (II)

Osserva

Specularmente a quanto appena illustrato, sono state **modificate anche le disposizioni relative al risparmio amministrato e risparmio gestito** al fine di includere anche le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate.

Con riferimento all'individuazione della disciplina applicabile alla tassazione delle plusvalenze, si segnala che il **periodo d'imposta rilevanti ai fini dell'applicazione della relativa disciplina coincide con la data dell'atto**. Pertanto, nel caso in cui siano versati acconti, caparre, o siano concesse dilazioni di pagamento, **si dovrà prendere in considerazione il periodo d'imposta in cui avviene la stipula dell'atto in relazione al quale si genera la plusvalenza**.

Per A.GI.SCO.

Dott. Francesco Lerro